



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
RIPOSTO

Ordinanza n° 59/2009

(Norme di comportamento in caso di rinvenimento di residui bellici)

Il Capo del Circondario Marittimo di Riposto e Comandante del Porto:

CONSIDERATO il frequente verificarsi di casi di ritrovamenti di residui bellici negli specchi acquei prospicienti la costa di giurisdizione del Circondario Marittimo di Riposto;

VISTI - il “Manuale illustrativo delle misure precauzionali da adottare in caso di salpamento di residui bellici mediante reti da traino” edito dall’Istituto per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare per il Ministero dell’Ambiente, con il contributo dello Stabilimento Militare Materiali Difesa NBC – Ed. marzo 2001;

VISTI - gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

RITENUTO necessario emanare disposizioni volte a garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, in occasione del rinvenimento di ordigni bellici nelle acque del Circondario marittimo di Riposto;

ORDINA

Art. 1

Norme comportamentali nel caso di rinvenimento di presunti ordigni esplosivi in mare e lungo gli arenili

1. Chiunque rinvenga lungo gli arenili o nelle acque ricadenti nel Circondario marittimo di Riposto ordigni bellici ovvero oggetti la cui natura, forme o dimensioni possano indurre a ritenere che si tratti di un ordigno, è tenuto ad informare immediatamente l’Ufficio Circondariale marittimo di Riposto ai numeri telefonici 095/931862 – 0957795033 ovvero al Numero Blu per le emergenze in mare “1530”, ovvero la più vicina Stazione dell’Arma dei Carabinieri, dell’Ufficio della Polizia di Stato, del Comando Guardia di Finanza o del Comando della Polizia Municipale (eventualmente utilizzando i numeri di emergenza 112 e 113).
Nell’attesa dell’arrivo delle Forze di Polizia, il ritrovatore, laddove possibile, è tenuto a segnalare in qualche modo il pericolo, senza avvicinarsi all’oggetto sospetto, nonché prendere dei punti di riferimento che permettano successivamente al personale specializzato di individuare il presunto ordigno e, se possibile, misurare la profondità del fondale su cui è adagiato l’oggetto.

2. Qualora nel corso di immersioni e/o lavori subacquei siano rinvenuti ordigni bellici o presunti tali, il ritrovatore dovrà immediatamente comunicare il luogo dell'avvistamento all'Autorità Marittima nonché, se possibile, segnalarne la posizione in modo da consentire l'individuazione da parte del personale preposto al brillamento/rimozione del materiale pericoloso.
3. In ogni caso, è vietato:
 - a. l'utilizzo del telefono cellulare e/o apparecchiature radio entro il raggio di 200 (duecento) metri dal punto del ritrovamento;
 - b. maneggiare l'ordigno;
 - c. cercare di disfarsi dell'ordigno.

Art. 2

Norme comportamentali nel caso di rinvenimento di ordigni esplosivi da parte di motopeschereccio

1. Nel caso in cui si sospetti o si individui la presenza di un ordigno impigliato nella rete non ancora issata a bordo, il Comandante del motopeschereccio dovrà valutare la possibilità di:
 - a. se si tratta di piccoli ordigni, ammainare l'attrezzatura e senza farla posare sul fondo rimorchiarla in direzione del porto più vicino chiedendo via radio all'Autorità Marittima un'area vicino la costa dove adagiare la rete sul fondo indicandola con gavitello, possibilmente di colore rosso o arancione;
 - b. se l'ordigno è di grosse dimensioni, o se, comunque il rimorchio dello stesso risulta non fattibile, adagiare delicatamente la rete sul fondo segnalandola con apposito gavitello – possibilmente di colore rosso o arancione - ed informare tempestivamente l'Autorità Marittima più vicina, astenendosi da qualsiasi iniziativa, senza la preventiva comunicazione alla predetta Autorità.
2. Nel caso in cui l'ordigno si trovi nella rete da pesca già issata a bordo, ma non ancora aperta, il Comandante del motopeschereccio dovrà valutare la possibilità di:
 - a. portare la poppa sottovento e chiudere porte e boccaporti;
 - b. immobilizzare prontamente la rete in modo da mantenere fermo l'ordigno;
 - c. evitare che lo stesso venga a contatto con fonti di calore o di vibrazione;
 - d. in presenza di fumo, mantenere l'ordigno costantemente bagnato, indirizzando possibilmente un getto di acqua continuo a bassa pressione;
3. Nel caso in cui l'ordigno sia fuoriuscito dalla rete da pesca, stazionando nella zona poppiera dell'unità, il Comandante del motopeschereccio dovrà valutare la possibilità di:
 - a. portare la poppa sottovento e chiudere porte e boccaporti;
 - b. impedire il rotolamento dell'ordigno bloccandolo con oggetti di legno o plastica o con degli stracci umidi;
 - c. evitare che l'ordigno venga a contatto con fonti di calore o vibrazione;
 - d. in presenza di fumo, mantenere l'ordigno costantemente bagnato, indirizzando possibilmente verso lo stesso un getto d'acqua continuo a bassa pressione.
4. In ogni caso, il Comandante del motopeschereccio sarà tenuto al rigoroso rispetto delle seguenti misure, qualora attuabili e compatibili con la prioritaria necessità di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la vita umana in mare:
 - a. avvertire immediatamente l'Autorità marittima di cui al precedente art. 1 via radio VHF/FM Canale 16 o tramite telefono al Numero Blu d'Emergenza 1530, segnalando la propria posizione e l'eventuale presenza di altre unità in zona, l'ubicazione dell'ordigno (se a bordo o impigliato nella rete in mare) nonché le condizioni meteomarine in atto;

- b. nei casi di cui ai precedenti punti 2 e 3, dirigere verso il porto più vicino in cui si potrà entrare solo dopo specifica autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- c. informare le unità eventualmente presenti nelle vicinanze comunicando la propria posizione;
- d. non maneggiare in alcun modo l'ordigno, nè tentare di scrostarlo o, comunque, pulirlo allo scopo di identificarne il tipo;
- e. tenere lontani il più possibile i membri dell'equipaggio dal punto di stazionamento dell'ordigno;
- f. non eseguire alcuna azione tesa a disfarsi definitivamente dell'ordigno;
- g. qualora possibile, effettuare le comunicazioni a terra con l'ausilio di altra unità navale presente in zona che, comunque, dovrà mantenersi ad una distanza di almeno duecento metri; qualora ciò non fosse possibile, è necessario mantenersi il più lontano possibile dall'ordigno durante le trasmissioni con telefono cellulare e/o apparecchiature radio.

Art. 3
Norme comportamentali nel caso di salpamento di
residui bellici a "caricamento speciale"

Nel caso in cui si rinvenga un ordigno a "*caricamento speciale*" (contenente aggressivi chimici), il Comandante del motopeschereccio dovrà valutare la possibilità di adottare, per quanto possibile, le ulteriori misure descritte nel "*Manuale illustrativo delle misure precauzionali da adottare in caso di salpamento di residui bellici mediante reti da traino*" edito dall'Istituto per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al Mare per il Ministero dell'Ambiente, con il contributo dello Stabilimento Militare Materiali Difesa NBC – Ed. marzo 2001 (consultabile nel sito web di questa Autorità Marittima)

Art. 4
Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza della cui esecuzione sono incaricati gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria.

I contravventori alla presente Ordinanza, ove il fatto non costituisca diverso e/o più grave reato e salvo, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, saranno puniti ai sensi degli articoli 1174, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione.

Riposto, 26 novembre 2009

Firmato
IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP) Donato ZITO

<i>Firma autografa omessa ai sensi del'art.3 del D.Lgsnr.39/1993</i>
--